



COMUNE DI GAZZO VERONESE Provincia di Verona

N. 18 Registro delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **19:00** si è riunito nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito in Sessione **Ordinaria** in seduta Pubblica di **Prima** convocazione **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

Vecchini Andrea	P	Benassi Franco	P
Parolin Nereo	A	Quartaroli Alberto Alessandro	P
Vecchini Chiara	A	Lombardi Caterina Federica	A
Leardini Veronica	P	Vecchini Ugo	A
Filippini Manuel Stefano	P	Boninsegna Giampaolo	A
Bellani Claudio	P		

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale **ABRAM PAOLO**.

Il Sindaco **Andrea Vecchini** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Il Sindaco introduce l'argomento.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco pone ai voti la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e si ottiene il seguente risultato.

Votazione:

Presenti n. 6

Voti favorevoli n. 6 espressi legalmente;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno;

“IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017, termine prorogato al 30 giugno 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con delibera n. 36 del 30 marzo 2016, avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie per la predisposizione della ricognizione";

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio ragioneria comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, dal Comune di Gazzo Veronese relativa a:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50%;

2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni di legge per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50%;

2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute, così riassumibili:

Società ESACOM S.p.a. quota posseduta 0,50% per un valore nominale di euro 520,00, partecipazione mantenuta in essere in quanto società esercitante il servizio istituzionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune;

FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20% per un valore di euro 216.912,00 derivante da concessione trentacinquennale, decorrente dal 2001, mantenuta in essere in quanto esercitante servizio pubblico essenziale a rilevanza economica;

TENUTO CONTO che l'eventuale scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO di non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in quanto ritenuto necessarie mantenerle per i servizi pubblici che supportano;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera n. 36 del 30 marzo 2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

D E L I B E R A

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come segue:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50%;

2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

II. di non procedere all'alienazione di nessuna partecipazione detenuta;

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;

LA PROPOSTA E' APPROVATA



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

Proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 06-04-2017 avente ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA - FINANZA

Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in oggetto esprime parere di regolarità tecnica: Favorevole

Gazzo Veronese, addì 10-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARLO MARGOTTO
f.to CARLO MARGOTTO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio competente sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Gazzo Veronese, addì 10-04-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
CARLO MARGOTTO
f.to CARLO MARGOTTO

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Vecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ABRAM PAOLO

=====

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gazzo Veronese, li 19-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABRAM PAOLO

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Gazzo Veronese, li 19-05-2017

Il Responsabile del procedimento
F.to Rosa Patrizia Leardini
